

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13406/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0270 (NLE)

UD 255
TR 2
MED 46

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 477 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia per quanto riguarda l'adozione di una decisione recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 477 annex.

All.: COM(2026) 477 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 477 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di
cooperazione doganale UE-Turchia per quanto riguarda l'adozione di una decisione
recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-
Turchia**

ALLEGATO

DECISIONE N. X/2026 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA

del XX/XX/2026

recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato di cooperazione doganale (CCD) definisce le misure appropriate necessarie all'attuazione delle disposizioni dell'unione doganale di cui agli articoli 3, 13 e 28 della decisione n. 1/95. A tal fine il CCD ha adottato la decisione n. 1/2006, del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia.
- (2) È necessario modificare la decisione n. 1/2006 per quanto riguarda le condizioni alle quali i certificati di circolazione A.TR. sono rilasciati elettronicamente.
- (3) La decisione n. 1/1999 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 maggio 1999⁽²⁾, recante procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e la compilazione di dichiarazioni su fattura in applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione europea, la Turchia e taluni paesi europei. Tali disposizioni stabiliscono un sistema di cumulo dell'origine, basato su norme in materia di origine identiche e sul divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione. La decisione n. 1/1999 prevedeva inoltre l'uso da parte degli esportatori dell'Unione europea e degli esportatori turchi di dichiarazioni del fornitore da cui risulti, conformemente alle suddette norme, il carattere originario dell'Unione europea o della Turchia delle merci ricevute dai fornitori dell'altra parte dell'Unione doganale. La decisione prevede anche i relativi metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) La decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000⁽³⁾, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia, mirava a garantire che le merci interessate dall'unione doganale possano beneficiare delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione UE-Turchia anche quando sono importate in una parte dell'unione doganale accompagnate da una prova dell'origine rilasciata in un paese con il quale tanto l'Unione europea quanto la Turchia applicano regimi commerciali preferenziali, che prevedono tra loro un sistema di cumulo

¹ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1\(5\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj).

² GU L 204 del 4.8.1999, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/535/oj>.

³ GU L 211 del 22.8.2000, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/526/oj>.

dell'origine, in base a norme in materia di origine identiche e al divieto di concedere eventuali rimborsi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione.

- (5) Le decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000 sono state adottate per facilitare un'applicazione comune dell'unione doganale e dei regimi commerciali preferenziali tra l'Unione europea o la Turchia e taluni paesi. Fatti salvi gli adeguamenti necessari a portare tali decisioni in linea con gli ultimi sviluppi, nuove disposizioni sono state integrate nella decisione n. 1/2006 e le decisioni n. 1/1999 e n. 1/2000 sono state abrogate.
- (6) La decisione n. 1/2006 ha adottato il necessario riferimento ai certificati di circolazione EUR-MED, a seguito dell'estensione del sistema del cumulo paneuropeo dell'origine ai partecipanti al partenariato euromediterraneo, basata sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea svoltasi il 27 e il 28 novembre 1995.
- (7) È necessario allineare le disposizioni della decisione n. 1/2006 a quelle della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴.
- (8) È necessario aggiornare le disposizioni della decisione n. 1/2006 per allinearle alle nuove disposizioni della normativa doganale dell'UE e della Turchia.
- (9) È inoltre necessario inserire il testo di varie menzioni nelle nuove lingue dell'Unione a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.
- (10) Per facilitare l'attuazione delle modalità di applicazione della decisione n. 1/95, è opportuno sostituire la decisione n. 1/2006 con una nuova decisione.
- (11) La decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
- (12) Le disposizioni transitorie che mantengono l'applicazione, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee pubblicata nella GU L 54 del 26.2.2013 parallelamente alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee mediante decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (13) È pertanto opportuno prevedere l'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2026 delle disposizioni relative al cumulo diagonale nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee al fine di garantire la continuità giuridica, preservare la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità doganali ed evitare perturbazioni nell'applicazione delle norme di origine preferenziali nel quadro dell'unione doganale, a seguito della scadenza delle disposizioni transitorie il 31 dicembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente decisione fissa le disposizioni di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, di seguito denominata "decisione di base".

⁴ GU L 390 del 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1. "paese terzo": un paese o territorio che non appartiene al territorio doganale dell'unione doganale UE-Turchia;
2. "parte dell'unione doganale": da una parte, il territorio doganale dell'Unione europea e, dall'altra, il territorio doganale della Turchia;
3. "Stato": uno Stato membro dell'Unione europea o la Turchia;
4. "codice doganale dell'Unione": il codice doganale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, del 9 ottobre 2013, come modificato da ultimo;
5. "disposizioni di applicazione del codice doganale dell'Unione": il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁶, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, come modificato da ultimo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI AGLI SCAMBI DI MERCI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica previste nella decisione di base, il codice doganale dell'Unione con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale dell'Unione europea, e il codice doganale turco con le relative disposizioni di applicazione, applicabile nel territorio doganale della Turchia, si applicano agli scambi di merci tra le due parti dell'unione doganale, alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione di base, le formalità di importazione si considerano soddisfatte nello Stato di esportazione mediante la convalida del documento necessario alla libera pratica delle merci in questione.
2. La convalida di cui al paragrafo 1 crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle misure di politica commerciale di cui all'articolo 12 della decisione di base e cui possono essere soggette le merci in questione.
3. Il momento in cui si crea l'obbligazione doganale di cui al paragrafo 2 è considerato il momento in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di esportazione relativa alle merci in questione.
4. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene effettuata la dichiarazione è anche il debitore.
5. L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di svincolo per la libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo.

⁵ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁶ GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

CAPO 2

Disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa per la circolazione delle merci

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 12 e 18, la prova che sono soddisfatti i criteri per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica contenute nella decisione di base è fornita su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato a richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro.

Articolo 6

1. Il titolo giustificativo di cui all'articolo 5 è costituito dal certificato di circolazione A.TR. Il modello di questo modulo figura nell'allegato I.
2. Il certificato di circolazione A.TR. può essere utilizzato solo se le merci dichiarate per l'importazione in una parte dell'unione doganale sono identiche a quelle esportate dall'altra parte dell'unione doganale. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte dell'unione doganale importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
3. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 17, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
5. In caso di dubbio, la parte dell'unione doganale importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo, e in particolare da:
 - (a) documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico;
 - (b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
 - (c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; o
 - (d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione A.TR. è vistato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere vistato solo nel caso in cui possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione A.TR. deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione A.TR., tutti i documenti atti a

comprovare il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione A.TR. conserva una copia cartacea o una versione elettronica di tale certificato e di tutti i documenti giustificativi per almeno tre anni dalla data di rilascio.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione A.TR. adottano tutte le misure necessarie per controllare il carattere delle merci e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla decisione di base e alla presente decisione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione A.TR. devono inoltre accertarsi che tali certificati siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. Le autorità doganali dello Stato di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione A.TR. conservano i documenti giustificativi della domanda per tale certificato per almeno tre anni dalla data di rilascio.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione A.TR. è presentato, entro un termine di dieci mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, alle autorità doganali dello Stato d'importazione.

2. I certificati di circolazione A.TR. presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato d'importazione accettano i certificati di circolazione delle merci A.TR. se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 9

1. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o in turco e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Qualora i certificati siano redatti in turco, essi devono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Essi sono compilati a macchina o a mano (a penna e a stampatello).

2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati membri e la Turchia possono riservarsi il diritto di stampare essi stessi i certificati o di farli stampare da tipografi autorizzati. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato è indicata tale autorizzazione. Ciascun certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Reca inoltre il numero di serie che ne permette l'identificazione.

3. Il certificato di circolazione delle merci A.TR. è compilato in conformità della nota esplicativa figurante nell'allegato II e di eventuali norme supplementari fissate nell'ambito dell'unione doganale.

Articolo 10

1. L'UE e la Turchia convengono di sviluppare sistemi elettronici per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR.

L'UE e la Turchia stabiliscono le procedure di attuazione relative all'utilizzo dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente in conformità della propria legislazione.

2. L'UE e la Turchia si scambiano i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente utilizzando i sistemi elettronici di cui al paragrafo 1, che sono interconnessi a tal fine. Le procedure di attuazione e i requisiti in materia di dati per i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente sono stabiliti mediante una decisione del comitato di cooperazione doganale.

3. Fino a quando non sarà stabilita l'interconnessione di cui al paragrafo 2, i certificati di circolazione A.TR. possono essere rilasciati elettronicamente a norma della decisione n. 1/2025 del comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, del 24 aprile 2025, sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente⁷.

4. A decorrere dalla data di attuazione del paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 9 relativi al rilascio in via non elettronica dei certificati di circolazione A.TR. non sono più applicabili ai certificati di circolazione A.TR. rilasciati conformemente a tale paragrafo.

5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i certificati di circolazione A.TR. rilasciati e convalidati su supporto cartaceo conformemente al modello riportato nell'allegato I in uno Stato non sono respinti all'importazione nell'altro Stato.

La durata di applicazione del presente paragrafo termina mediante una decisione del comitato per la cooperazione doganale.

Articolo 11

1. I certificati di circolazione delle merci A.TR. sono presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione in conformità delle procedure previste da tale paese. Dette autorità possono esigere la traduzione di un certificato. Esse possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un certificato dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per la libera pratica.

2. Le autorità doganali dello Stato importatore conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci A.TR. a loro presentati.

3. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci A.TR. e quelle contenute nel documento presentato alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta di per sé l'invalidità del certificato in questione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde alle merci presentate.

4. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione A.TR., il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

5. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.TR., l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che hanno emesso il documento il rilascio di un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di circolazione delle merci A.TR. rilasciato in questo caso reca la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale A.TR. e produce effetto a decorrere da detta data. La

⁷

GU L, 2025/1239, 1.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1239/oj>

casella 8 del duplicato del certificato di circolazione delle merci A.TR. deve recare, unitamente al numero di serie del certificato originale, una delle seguenti annotazioni:

"BG	"ДУБЛИКАТ"
ES	"DUPLICADO"
CS	"DUPLIKÁT"
DA	"DUPLIKAT"
DE	"DUPLIKAT"
ET	"DUPLIKAAT"
EL	"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
EN	"DUPLICATE"
FR	"DUPLICATA"
GA	"DÚBLACH"
HR	"DUPLIKAT"
IT	"DUPLICATO"
LV	"DUBLIKĀTS"
LT	"DUBLIKATAS"
HU	"MÁSODLAT"
MT	"DUPLIKAT"
NL	"DUPLICAAT"
PL	"DUPLIKAT"
PT	"SEGUNDA VIA"
RO	"DUPLICAT"
SL	"DVOJNIK"
SK	"DUPLIKÁT"
FI	"KAKSOISKAPPALE"
SV	"DUPLIKAT"
TR	"İKİNCİ NÜSHADIR".

6. L'esportatore autorizzato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può ugualmente rilasciare un duplicato in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.TR. Anche tali certificati recano la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale A.TR. e producono effetto a decorrere da detta data. I certificati recano nella casella 8 una delle diciture di cui al paragrafo 4 e il numero di serie del certificato originale.

Articolo 12

1. In deroga all'articolo 7, una procedura semplificata per il rilascio di certificati di circolazione delle merci A.TR. può venire utilizzata nel rispetto delle condizioni seguenti.

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettua frequentemente spedizioni

per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci A.TR. alle condizioni di cui all'articolo 7.

3. Le autorità doganali negano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie che esse considerano necessarie. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando l'esportatore autorizzato non soddisfa più tali condizioni o non offre più tali garanzie.

4. L'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali specifica, in particolare:

- (a) l'ufficio responsabile della preautenticazione dei certificati;
- (b) le modalità con le quali l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati;
- (c) nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo controllo di cui all'articolo 17.

5. Nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana deve:

- (a) essere munito preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione; o
- (b) recare, apposta dall'esportatore autorizzato, l'impronta di uno speciale timbro autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, conforme al modello riportato nell'allegato III. questa impronta può essere stampata sui moduli.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettera a), alla casella 8 "Osservazioni", del certificato di circolazione delle merci A.TR. è inserita una delle seguenti diciture:

"BG	"Опростена процедура"
ES	"Procedimiento simplificado"
CS	"Zjednodušený postup"
DA	"Forenklet fremgangsmåde"
DE	"Vereinfachtes Verfahren"
ET	"Lihtsustatud tolliprotseduur"
EL	"Απλουστευμένη διαδικασία"
EN	"Simplified procedure"
FR	"Procédure simplifiée"
GA	"Nós imeachta simplithe"
HR	"Pojednostavljeni postupak"
IT	"Procedura semplificata"
LV	"Vienkāršota procedūra"
LT	"Supaprastinta procedūra"
HU	"Egyszerűsített eljárás"

MT	"Procedura simplifikata"
NL	"Vereenvoudigde regeling"
PL	"Procedura uproszczona"
PT	"Procedimento simplificado"
RO	"Procedură simplificată"
SL	"Poenostavljen postopek"
SK	"Zjednodušený postup"
FI	"Yksinkertaistettu menettely"
SV	"Förenklat förfarande"
TR	"Basitleştirilmiş prosedür".

7. Il certificato compilato, recante la dicitura di cui al paragrafo 6 e sottoscritto dall'esportatore autorizzato, vale quale documento attestante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 13

1. Gli esportatori che esportano frequentemente merci da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui essi sono stabiliti possono ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presentano domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale conservano le scritture comprovanti il carattere delle merci in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 12, ne danno notificazione alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

3. Qualora l'indirizzo per il controllo non sia stato prestampato nella casella 14 del certificato di circolazione A.TR., l'esportatore indica nella casella 8 "Osservazioni" del certificato di circolazione A.TR. un riferimento allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e al quale le autorità doganali della Turchia possono inviare le richieste di ulteriore controllo conformemente all'articolo 17.

Articolo 14

Quando le merci si trovano sotto la sorveglianza di un ufficio di dogana in una delle parti dell'unione doganale, è possibile sostituire il certificato di circolazione delle merci A.TR. originale con uno o più certificati di circolazione delle merci A.TR. allo scopo di inviare una parte o la totalità di dette merci altrove all'interno del territorio doganale dell'unione doganale. Il certificato o i certificati di circolazione A.TR. sostitutivi vengono rilasciati dall'ufficio doganale sotto la cui sorveglianza si trovano le merci.

Articolo 15

1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente decisione, l'Unione europea e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel

controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 16

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, il certificato di circolazione delle merci A.TR. può essere rilasciato, in via eccezionale, entro due anni dalla data di esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

- (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
- (b) è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
- (c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 6.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione A.TR. si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare un certificato di circolazione A.TR. a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione delle merci A.TR. rilasciati a posteriori devono recare nella casella 8 una delle seguenti diciture:

"BG	"ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВО
ES	"EXPEDIDO A POSTERIORI"
CS	"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
DA	"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
DE	"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
ET	"TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"
EL	"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
EN	"ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR	"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
GA	"A EISÍTEAR GO CÚLGHABHÁLACH"
HR	"NAKNADNO IZDANO"
IT	"RILASCIATO A POSTERIORI"
LV	"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
LT	"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
HU	"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
MT	"MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT"
NL	"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PL	"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
PT	"EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"
SL "IZDANO NAKNADNO"
SK "VYDANÉ DODATOČNE"
FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR".

5. L'esportatore autorizzato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può ugualmente rilasciare un certificato di circolazione A.TR. a posteriori nei casi di cui al paragrafo 1. Anche tali certificati recano una delle diciture di cui al paragrafo 4.

Articolo 17

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.TR. è effettuato a campione casuale o ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti certificati, del carattere delle merci in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della decisione di base o della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione A.TR. e la fattura, se è stata inviata, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti o le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nel certificato di circolazione delle merci A.TR.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4. Qualora, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione decidano di sospendere per le merci in questione la concessione del trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base, all'importatore viene offerta la possibilità di svincolare le merci, subordinatamente all'applicazione di tutte le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se le merci in questione possano essere considerate in libera pratica nell'unione doganale e se dette merci soddisfino le altre condizioni di cui alla decisione di base e alla presente decisione.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettivo carattere delle merci, le autorità doganali richiedenti, salvo circostanze eccezionali, negano il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

Articolo 18

1. In deroga all'articolo 5, le disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base si applicano anche alle merci importate in una parte dell'unione doganale se accompagnate da una prova di origine della Turchia o dell'Unione europea rilasciata in un paese, gruppo di paesi o territorio in applicazione di regimi commerciali preferenziali, conclusi tanto dall'Unione europea quanto dalla Turchia con tale paese, gruppo di paesi o

territorio e che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche.

2. Alle prove di cui al paragrafo 1 si applicano le misure di cooperazione amministrativa previste dalle norme in materia di origine dei regimi commerciali preferenziali interessati.

Articolo 19

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 17, che non possono essere risolte fra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione della presente decisione vengono sottoposti al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di detto paese.

Articolo 20

È assoggettato a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere il trattamento previsto dalle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base.

CAPO 3

Disposizioni concernenti le merci trasportate da viaggiatori

Articolo 21

A condizione che non siano destinate ad uso commerciale, le merci trasportate dai viaggiatori da una parte all'altra dell'unione doganale beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base senza dover essere accompagnate dal certificato di cui al capitolo 2, quando siano dichiarate merci che rispettano le condizioni della libera pratica e non sussistano dubbi sull'esattezza della dichiarazione.

CAPO 4

Spedizioni postali

Articolo 22

Le spedizioni postali (inclusi i pacchi postali) beneficiano delle disposizioni in materia di libera pratica contenute nella decisione di base e non sono soggette alla presentazione del certificato di cui al capitolo 2 purché nessuna indicazione sul pacco o sui documenti di accompagnamento attesti che le merci contenute non soddisfano le condizioni fissate nella decisione di base. Tale indicazione consiste in un'etichetta gialla, copia della quale figura nell'allegato IV, apposta in tutti questi casi dall'autorità competente dello Stato di esportazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DOGANALI APPLICABILI ALLO SCAMBIO DI MERCI CON PAESI TERZI

CAPO 1

Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali

Articolo 23

I costi del trasporto e dell'assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della valutazione doganale, purché figurino separatamente dal prezzo effettivamente pagato o pagabile per dette merci.

CAPO 2

Perfezionamento passivo

Articolo 24

Ai fini del presente capitolo, per "*traffico triangolare*" si intende il sistema in base al quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera pratica con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

Articolo 25

1. Quando i prodotti compensatori o di sostituzione sono immessi in libera pratica nell'ambito del sistema del traffico triangolare, l'Unione europea e la Turchia possono concordare, mediante una decisione del comitato di cooperazione doganale, la comunicazione per via elettronica delle informazioni sulle merci di temporanea esportazione, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, si utilizza il bollettino d'informazione INF 2.

Articolo 26

1. Il bollettino di informazione INF 2 è redatto, per i quantitativi di merci vincolate al regime, in un originale e una copia, su formulari conformi al modello riportato nell'allegato V della presente decisione. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o in turco. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino di informazione INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante.

2. L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

3. In caso di prelievo di campioni o di utilizzazione di illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, apponendo il proprio sigillo doganale sugli articoli, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione.

I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del presente paragrafo, sono restituiti all'esportatore in modo che questi possa presentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato.

Articolo 27

1. L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

2. L'importatore dei prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'originale del bollettino di informazione INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento.

Articolo 28

1. Qualora l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione INF 2 ritenesse necessarie informazioni aggiuntive che non figurano su detto bollettino, esso ne fa menzione

sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Del foglio aggiuntivo deve essere fatta menzione sul formulario originale.

2. All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione INF 2 può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite.

3. In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione INF 2 per la quantità di merci o prodotti dichiarati al regime. In sostituzione del bollettino iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista imputa le quantità di merci o prodotti sull'originale. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione nel formulario originale.

4. L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione INF 2 riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporta, in un dato periodo, un volume cospicuo di operazioni a copertura della quantità totale di importazioni o esportazioni.

5. In circostanze eccezionali il bollettino di informazione INF 2 può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti.

Articolo 29

In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni:

"BG	"ДУБЛИКАТ"
ES	"DUPLICADO"
CS	"DUPLIKÁT"
DA	"DUPLIKAT"
DE	"DUPLIKAT"
ET	"DUPLIKAAT"
EL	"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
EN	"DUPLICATE"
FR	"DUPLICATA"
GA	"DÚBLACH"
HR	"DUPLIKAT"
IT	"DUPLICATO"
LV	"DUBLIKĀTS"
LT	"DUBLIKATAS"
HU	"MÁSODLAT"
MT	"DUPLIKAT"
NL	"DUPLICAAT"

PL	"DUPLIKAT"
PT	"SEGUNDA VIA"
RO	"DUPLICAT"
SL	"DVOJNIK"
SK	"DUPLIKÁT"
FI	"KAKSOISKAPPALE"
SV	"DUPLIKAT"
TR	"İKİNCİ NÜSHADIR".

Articolo 30

L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per i prodotti compensatori da immettere in libera pratica è concessa, su richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi.

Le autorità doganali rifiutano il calcolo dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione ai sensi della presente disposizione qualora, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, si appuri che l'immissione in libera pratica ad un'aliquota di dazio pari a zero delle merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capo 2, sezione 1, del codice doganale dell'Unione e del titolo II, capitolo 2, sezione 1 del codice doganale turco aveva come unico obiettivo quello di beneficiare dell'esenzione parziale ai sensi della presente disposizione.

Le norme in materia di valore in dogana delle merci, stabilite dal codice doganale dell'Unione e dal codice doganale turco si applicano *mutatis mutandis* alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci d'esportazione temporanea.

CAPO 3

Merci in reintroduzione

Articolo 31

1. Le merci che, esportate da una parte dell'unione doganale, vengono reintrodotte nell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro un periodo di tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Il termine di tre anni può essere superato per tenere conto di circostanze particolari.

2. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano reimportate per gli stessi fini.

Se dette merci non sono reimportate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nell'ambito del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 32

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 31 è concessa unicamente se le merci sono reimportate nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 33

Gli articoli 31 e 32 si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data d'immissione in libera pratica.

Articolo 34

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono solo una frazione delle merci precedentemente esportate dall'altra parte dell'unione doganale.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dall'altra parte dell'unione doganale.

Articolo 35

1. In deroga all'articolo 32, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- (a) merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;
- (b) merci che, dopo essere state esportate dall'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate,
 - si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nell'ambito di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

- (a) per "una riparazione o in un riattamento reso necessario" si intende qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una

merce nel periodo in cui si trova fuori dal territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale, senza il quale essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;

- (b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dall'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 36

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari a identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale.

Articolo 37

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

- le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:
 - (a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità; o
 - (b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 38.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dall'altra parte dell'unione doganale e che, al momento dell'esportazione, queste soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti,

- le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 31, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità:

- verifica degli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reimportazione,
- compilazione della matrice e della casella H del foglio di reimportazione,
- ritenuta del tagliando di reimportazione.

2. Il paragrafo 1, primo trattino, non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Esso non si applica neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica.

3. Ove lo ritenga necessario, l'autorità doganale dell'ufficio doganale di reimportazione può chiedere all'interessato di presentare ulteriori elementi di prova, particolarmente ai fini dell'identificazione delle merci in reintroduzione.

Articolo 38

Il bollettino di informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie, su formulari conformi ai modelli riportati nell'allegato 62-02 delle disposizioni di applicazione del codice doganale dell'Unione, quando è rilasciato nell'Unione europea, e ai modelli riportati *mutatis mutandis* nel codice doganale turco sulla base di tale allegato, quando è rilasciato in Turchia.

I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o in turco.

Articolo 39

1. Il bollettino di informazione INF 3 è rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiara che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale.

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

Articolo 40

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate rientreranno nell'altra parte dell'unione doganale o in entrambe le parti dell'unione doganale attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini di informazione INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 41

L'originale e una copia del bollettino di informazione INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reimportazione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata.

Articolo 42

L'ufficio doganale di reimportazione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero di riferimento e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la conserva nei suoi archivi.

Articolo 43

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"BG	"ДУБЛИКАТ"
ES	"DUPLICADO"
CS	"DUPLIKÁT"
DA	"DUPLIKAT"
DE	"DUPLIKAT"
ET	"DUPLIKAAT"
EL	"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
EN	"DUPLICATE"
FR	"DUPLICATA"
GA	"DÚBLACH"
HR	"DUPLIKAT"
IT	"DUPLICATO"
LV	"DUBLIKĀTS"
LT	"DUBLIKATAS"
HU	"MÁSODLAT"
MT	"DUPLIKAT"
NL	"DUPLICAAT"
PL	"DUPLIKAT"
PT	"SEGUNDA VIA"
RO	"DUPLICAT"
SL	"DVOJNIK"
SK	"DUPLIKÁT"
FI	"KAKSOISKAPPALE"
SV	"DUPLIKAT"
TR	"İKİNCİ NÜSHADIR".

L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 44

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, a richiesta di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 4

Determinazione delle prove di origine preferenziale in parti dell'unione doganale

Articolo 45

Il presente capitolo fissa le norme intese a facilitare:

- a) il rilascio e la compilazione di prove dell'origine e l'applicazione di altre disposizioni relative all'origine delle merci derivanti da accordi commerciali preferenziali conclusi sia dall'Unione europea che dalla Turchia con paesi, gruppi di paesi o territori e che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche;
- b) la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e della Turchia per tali finalità.

Articolo 46

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 45, lettera a), i fornitori di merci in libera pratica nell'unione doganale, destinate ad essere consegnate tra le due parti dell'unione doganale, forniscono una dichiarazione, di seguito denominata "dichiarazione del fornitore".
- 2. La dichiarazione del fornitore è utilizzata come elemento di prova e contiene informazioni:
 - (a) sul carattere originario delle merci fornite in relazione alle norme di origine previste negli accordi commerciali preferenziali in questione;
 - (b) sulle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte dell'unione doganale senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale conformemente alle norme di origine previste dagli accordi commerciali preferenziali in questione;
 - (c) sulle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in paesi che hanno concluso con l'Unione europea e con la Turchia accordi commerciali preferenziali che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale conformemente alle norme di origine previste in tali accordi commerciali preferenziali, o
 - (d) sull'applicazione dell'articolo 52.

Articolo 47

Esclusi i casi di cui all'articolo 48, il fornitore fornisce una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 48

- 1. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione che copre invii successivi di dette merci, di seguito denominata "dichiarazione a lungo termine del fornitore".
- 2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

- a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
 - b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
 - c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio.
3. Il fornitore informa immediatamente il cliente qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

Articolo 49

1. Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all'allegato VI A. Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato VII A.
2. Per le merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte dell'unione doganale senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, le dichiarazioni del fornitore sono compilate conformemente all'allegato VI B. Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore relative a tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato VII B.
3. Per le merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione europea e con la Turchia accordi commerciali preferenziali che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche, le dichiarazioni del fornitore sono compilate conformemente all'allegato VI C. Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore relative a tali prodotti sono compilate conformemente all'allegato VII C.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, dopo che le merci sono esportate dal territorio doganale dell'unione doganale, l'esportatore restituisce al fornitore le dichiarazioni del fornitore di cui al paragrafo 1, contenenti le informazioni indicate negli allegati VI D e VII D.
5. La dichiarazione del fornitore reca la firma del fornitore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, quando sia la fattura che la dichiarazione del fornitore sono approntate mediante procedimenti informatici, la dichiarazione del fornitore può non essere firmata, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata dal fornitore.

Articolo 50

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 45, lettera b), le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e della Turchia si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni dello speditore.
2. Le autorità doganali responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore hanno la facoltà di verificare, se del caso, le dichiarazioni del fornitore da questi rilasciate.
3. Le autorità doganali dello Stato responsabili nel luogo in cui è stabilito l'acquirente (autorità richiedenti) possono richiedere l'assistenza delle autorità doganali dell'altro Stato, responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore (autorità interpellate), al fine di verificare e confermare l'accuratezza della dichiarazione del fornitore ai fini del regime preferenziale in questione.
4. Le autorità richiedenti trasmettono alle autorità interpellate tutte le informazioni e i documenti disponibili, comunicando i motivi della domanda di verifica.
5. Le autorità richiedenti sono informate degli esiti della verifica entro 120 giorni dalla data della domanda di verifica. In assenza di risposta entro detto termine o qualora le informazioni

contenute nella risposta siano inadeguate a confermare che il fornitore ha adempiuto gli obblighi ai sensi degli articoli da 46 a 49, 51 e 52, relativamente alla dichiarazione del fornitore in questione, tale dichiarazione non è presa in considerazione per determinare il carattere originario delle merci interessate o ai fini dell'applicazione dell'articolo 52.

Articolo 51

Il fornitore che compila una dichiarazione dello speditore conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

Articolo 52

1. I materiali importati in una parte dell'unione doganale dall'esterno del territorio doganale dell'unione doganale e ivi utilizzati nella fabbricazione di merci che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione di base possono beneficiare del rimborso dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente quando le merci che li incorporano sono esportate dal territorio doganale dell'unione doganale dall'altra parte dell'unione doganale, indipendentemente dal fatto che siano stati sottoposti o meno a ulteriore lavorazione o trasformazione conformemente alle disposizioni di accordi commerciali preferenziali con paesi terzi conclusi sia dall'Unione europea che dalla Turchia che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche e nessun divieto di restituzione dei dazi.

2. a) Il paragrafo 1 può applicarsi a condizione che l'esportazione delle merci abbia effettivamente avuto luogo in una parte dell'unione doganale, su presentazione da parte dell'operatore economico delle dichiarazioni del fornitore comprendenti le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 4. L'operatore economico è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, prove supplementari quali una copia della dichiarazione di esportazione delle merci dal territorio doganale dell'unione doganale, la prova dell'origine delle merci esportate e la prova del pagamento dei dazi per i materiali importati dall'esterno del territorio doganale dell'unione doganale utilizzati nella fabbricazione delle merci in questione.

b) La richiesta deve essere presentata nello Stato di importazione in cui sono stati pagati i dazi sui materiali importati dall'esterno dell'unione doganale entro tre anni dalla data di importazione, conformemente al regolamento ivi vigente.

c) L'esportatore delle merci indica nella dichiarazione di esportazione l'avvenuta compilazione della dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 49, paragrafo 4.

d) Il rimborso è concesso solo se le prove presentate consentono alle autorità doganali di stabilire che i materiali importati per i quali è chiesto il rimborso sono stati utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate dal territorio doganale dell'unione doganale.

3. La Commissione europea e la Turchia possono pubblicare orientamenti sull'applicazione del presente articolo conformemente alle rispettive norme e procedure interne.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle merci in reintroduzione nel territorio dell'unione doganale. A tal fine, le autorità doganali incaricate delle formalità relative alle merci in reintroduzione informano lo Stato di importazione dei materiali contenuti nelle merci in reintroduzione quando le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), figurano nella dichiarazione di esportazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle merci di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

La decisione n. 1/2006 è abrogata. I riferimenti relativi a disposizioni delle decisioni abrogate s'intendono relativi alle corrispondenti disposizioni della presente decisione. Le dichiarazioni dello speditore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore della presente decisione, restano valide.

I certificati di circolazione A.TR rilasciati conformemente alla decisione n. 1/2006 possono continuare a essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte stampate esistenti.

L'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 6, gli articoli 16 e 18, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 49, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli articoli 50 e 51 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a

Per il comitato di cooperazione doganale

Il presidente

...

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		A.TR n. A 000 000	
		2. Documento di trasporto (indicazione facoltativa) n.....del.....	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. ASSOCIAZIONE tra l'UNIONE EUROPEA e la TURCHIA	
		5. Paese di esportazione	6. Paese di destinazione (¹)
7. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)		8. Osservazioni	
9. Numero dell'articolo	10. Marche e numeri; quantità e natura dei colli (per le merci alla rinfusa menzionare il nome della nave o il numero del vagone o la targa del veicolo); designazione delle merci	11. Massa lorda (kg) o altra misura (hl, m ³ , ecc.)	
12. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Timbro Documento di esportazione (²) Certificato n. Ufficio doganale: Paese in cui il certificato è rilasciato: (Luogo e data) (Firma)		13. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. (Luogo e data) (Firma)	

14. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:	15. ESITO DELLA VERIFICA
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e i dati ivi contenuti sono esatti ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità (cfr. osservazioni allegate) (Luogo e data) Timbro
Indirizzo completo dell'ufficio richiedente	 (Firma) ⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE ESPLICATIVE PER IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

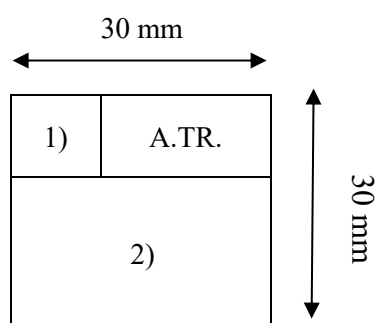
I. Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione

1. Il certificato di circolazione A.TR deve essere redatto secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1.
2. Il certificato di circolazione A.TR non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica deve portare l'approvazione di chi ha compilato il certificato nonché il visto delle autorità doganali.
La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza lasciare spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.

II. Indicazioni relative alle diverse caselle

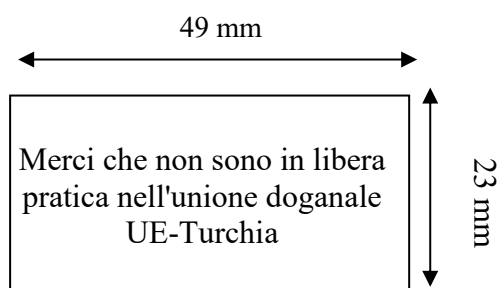
1. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo delle medesime.
2. Indicare, eventualmente, il numero del documento di trasporto.
3. Indicare, eventualmente, il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo completi della/e persona/e o della/e società cui le merci devono essere consegnate.
5. Indicare il nome del paese dal quale sono esportate le merci.
6. Indicare il nome del paese interessato.
9. Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa in rapporto al numero totale degli articoli ripresi sul certificato.
10. Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli così come la denominazione commerciale usuale delle merci.
11. Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi o altra unità di misura (ettolitri, metri cubi, ecc.), delle merci descritte nella corrispondente casella 10.
12. Da completare da parte dell'autorità competente. Indicare, eventualmente, le informazioni relative al documento di esportazione (modello e numero del documento, nome dell'ufficio doganale e del paese di rilascio).
13. Indicare il luogo e la data e completare con la firma e il nome dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.

Timbro speciale di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b)



- 1) Sigla o stemma dello Stato di esportazione.
- 2) Dati identificativi dell'esportatore autorizzato.

Etichetta gialla di cui all'articolo 22



ALLEGATO V

1. Titolare		INF 2		BOLLETTINO DI INFORMAZIONE	
Responsabile				n. 000 000 PERFEZIONAMENTO PASSIVO TRAFFICO TRIANGOLARE	
3. Ufficio doganale cui viene presentata la domanda:		2. Domanda Il sottoscritto chiede la certificazione delle informazioni sulle merci di cui alla casella 12 in vista della loro reimportazione nell'unione doganale. Luogo: _____ Firma: _____ Data: giorno/mese/anno			
4. Paese di reimportazione previsto:		5. Paese di perfezionamento/di destinazione:			
6. Autorizzazione di perfezionamento passivo:		7. Tasso di rendimento:			
8. Operazioni di trasformazione autorizzate:		9. Altri dettagli dell'autorizzazione:			
10. Descrizione dei prodotti compensatori da reimportare:		11. Codice NC:			
12. Denominazione delle merci temporaneamente esportate:		13. Codice NC:	14. Quantità netta:	15. Valore statistico:	
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA					
16. Timbro dell'ufficio doganale di entrata: Informazione certificata come esatta Documento di temporanea esportazione numero: _____ Termine ultimo per la reimportazione dei prodotti compensatori Data: giorno/mese/anno Data: giorno/mese/anno Mezzi di identificazione utilizzati Osservazioni: _____ Timbro Ufficio doganale (nome e paese)					
17. Timbro dell'ufficio doganale di uscita: Le merci descritte nella casella 12 sono uscite dall'unione doganale in data: _____ Timbro: giorno/mese/anno Osservazioni: Ufficio doganale (nome e paese)					

18. Richiesta di verifica a posteriori: Le autorità doganali indicate di seguito richiedono il controllo dell'autenticità del bollettino e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute. Luogo: Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">giorno/mese/anno</td> </tr> </table> Timbro: _____ Firma: _____ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; width: 300px; height: 30px; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nome e indirizzo delle autorità doganali</td> </tr> </table>									giorno/mese/anno					Nome e indirizzo delle autorità doganali					
giorno/mese/anno																			
Nome e indirizzo delle autorità doganali																			
19. Risultato del controllo Il presente bollettino di informazione ⁽¹⁾ ☐ è stato timbrato dall'ufficio doganale indicato nella casella 16 e le informazioni in esso contenute sono corrette. ☐ dà luogo alle osservazioni sotto riportate. Luogo: _____ Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; text-align: center; width: 100px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">giorno/mese/anno</td> </tr> </table> Timbro: _____ Firma: _____ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; width: 300px; height: 80px; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nome e indirizzo delle autorità doganali</td> </tr> </table>									giorno/mese/anno					Nome e indirizzo delle autorità doganali					
giorno/mese/anno																			
Nome e indirizzo delle autorità doganali																			
20. Reimportazione dei prodotti compensatori Indicare la quantità disponibile nelle caselle A e la quantità reimportata nelle caselle B <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 15%;">Quantità</th> <th style="width: 40%;">Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale</th> <th style="width: 15%;">Quantità (formulario supplementare)</th> <th style="width: 30%;">Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td rowspan="2"></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td rowspan="2"></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>				Quantità	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale	A				B		A				B	
Quantità	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale	Quantità (formulario supplementare)	Tipo, numero e data del documento per l'immissione in libera pratica timbro dell'ufficio doganale																
A																			
B																			
A																			
B																			
21. Osservazioni 																			

Apporre una "x" nella casella pertinente.

NOTE

A. Note generali

1. Il formulario deve essere completato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente dattiloscritto. Non deve contenere parole cancellate o sovrascritte. Le correzioni eventualmente apportate devono essere effettuate barrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Le correzioni devono essere siglate dalla persona che compila il formulario e autorizzate dall'ufficio doganale che compila la casella 16.
2. Le caselle da 1 a 15 devono essere compilate dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo.

B. Note speciali relative alle seguenti caselle

1. Indicare il nome, l'indirizzo e il paese. Nel caso di una persona giuridica, occorre indicare anche il nome della persona responsabile.
3. Indicare il nome, l'indirizzo e il paese.
6. Indicare il numero e la data dell'autorizzazione nonché l'autorità doganale che l'ha rilasciata.
10. Fornire una descrizione precisa dei prodotti compensatori, utilizzando la descrizione commerciale abituale o la descrizione tariffaria.
11. Indicare la voce o sotto voce tariffaria dei prodotti compensatori secondo le indicazioni figuranti nell'autorizzazione.
12. Fornire una descrizione precisa delle merci, utilizzando la descrizione commerciale abituale o la descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella usata nel documento di esportazione. Se le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, inserire il codice "merci PA" e fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare i dazi nel caso in cui i prodotti trasformati tal quali siano stati immessi in libera pratica in uno Stato diverso da quello in cui le merci sono state importate.
14. Indicare la quantità netta espressa in unità del sistema metrico (kg, litri, m², ecc.).
15. Indicare il valore statistico, al momento della presentazione della dichiarazione d'esportazione, preceduto dalla sigla rispettiva moneta nazionale:
 - EUR per l'Euro
 - CZK per la corona ceca
 - DKK per la corona danese
 - HUF per il fiorino ungherese
 - PLN per lo zloty polacco
 - RON per il leu rumeno
 - SEK per la corona svedese

- TRY per la lira turca

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

A. Per le merci originarie:

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, ¹ dichiara che tali merci sono originarie ² e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi commerciali preferenziali con ³.

Il sottoscritto dichiara:

- ☐ I materiali non originari utilizzati nella produzione di tali merci sono stati importati nell'UE/in Turchia con una o più dichiarazioni di importazione n. data
- ☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- ☐ Cumulo non applicato⁴

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁵
⁶
⁷

¹ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: "... contemplate dal presente documento e contrassegnate".

² L'Unione europea, la Turchia o un paese, gruppo di paesi o territorio di cui all'articolo 45, lettera a).

³ Paese, gruppo di paesi o territorio, di cui all'articolo 45, lettera a), interessato.

⁴ Completare e cancellare ove opportuno.

⁵ Luogo e data

⁶ Nome e funzione nella società

⁷ Firma (anche elettronica)

B. Per le merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'UE/in Turchia senza ottenere il carattere originario preferenziale:

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiara che:

Per produrre queste merci sono stati impiegati nell'UE/in Turchia i seguenti materiali non originari dell'UE/della Turchia:

Designazione delle merci fornite ⁸	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁹	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁹¹⁰
Valore totale			

Tutti gli altri materiali impiegati nell'UE/in Turchia per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle pertinenti parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee]

.....¹¹
.....¹²
.....¹³

8 Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori variano da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

9 Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Turchia utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell'Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

10 Per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'UE/in Turchia.

11 Luogo e data

12 Nome e funzione nella società

13 Firma (anche elettronica)

C. Per le merci non originarie che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in paesi terzi che hanno concluso con l'Unione europea e con la Turchia accordi commerciali preferenziali che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiara che le seguenti merci non originarie sono state importate nell'UE/in Turchia con le seguenti dichiarazioni del fornitore:

Designazione delle merci fornite	Dichiarazione del fornitore (rilasciata in un paese terzo)

..... 14
..... 15
..... 16

D. DA COMPILARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 52

Il sottoscritto dichiara che:
le merci/i materiali oggetto della presente dichiarazione del fornitore, esportati dall'UE/dalla Turchia con A.TR n., sono stati esportati verso/sono stati impiegati nella fabbricazione delle merci esportate verso (indicare il nome della pertinente parte contraente della convenzione PEM) nell'ambito del regime preferenziale con la dichiarazione di esportazione n. del e la dichiarazione EUR.1/di origine n. del

..... 17
..... 18
..... 19

NOTA: Se è necessario menzionare più certificati di circolazione A.TR., dichiarazioni di esportazione e/o prove dell'origine, elencarli su un'altra pagina allegata alla dichiarazione del fornitore.

- 14 Luogo e data
- 15 Nome e funzione nella società
- 16 Firma (anche elettronica)
- 17 Luogo e data
- 18 Nome e funzione nella società
- 19 Firma dell'esportatore (anche elettronica)

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

A. Per le merci originarie:

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte di seguito,¹
²
 che vengono regolarmente fornite a³, dichiara che tali merci sono originarie
 di⁴.
 e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi commerciali preferenziali
 con⁵

Il sottoscritto dichiara:

☐ I materiali non originari utilizzati nella produzione di tali merci sono stati importati nell'UE/in
 Turchia con una o più dichiarazioni di importazione n. data

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato⁶

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁷

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁸
⁹
¹⁰

¹ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: "... contemplate dal presente documento e contrassegnate".

² Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

³ Nome della società cui sono fornite le merci.

⁴ L'Unione europea, la Turchia o un paese, gruppo di paesi o territorio di cui all'articolo 45, lettera a).

⁵ Paese, gruppo di paesi o territorio, di cui all'articolo 45, lettera a), interessato.

⁶ Completare e cancellare ove opportuno.

⁷ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.

⁸ Luogo e data

⁹ Nome e funzione nella società

¹⁰ Firma (anche elettronica)

B. Per le merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'UE/in Turchia senza ottenere il carattere originario preferenziale:

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ¹¹ dichiara che:

Per produrre queste merci sono stati impiegati nell'UE/in Turchia i seguenti materiali non originari dell'UE/della Turchia:

Designazione delle merci fornite ¹²	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ¹³	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{9,14}
Valore totale			

Tutti gli altri materiali impiegati nell'UE/in Turchia per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle pertinenti parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee]

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al¹⁵

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....¹⁶

.....¹⁷

.....¹⁸

¹¹ Nome e indirizzo del cliente

¹² Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori variano da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

¹³ Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Turchia utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell'Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

¹⁴ Per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'UE/in Turchia.

¹⁵ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.

¹⁶ Luogo e data

¹⁷ Nome e funzione nella società

¹⁸ Firma (anche elettronica)

C. Per le merci non originarie che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in paesi terzi che hanno concluso con l'Unione europea e con la Turchia accordi commerciali preferenziali che prevedono un sistema di cumulo dell'origine che implica l'applicazione di norme di origine identiche

Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ¹⁹, dichiara che le seguenti merci non originarie sono state importate nell'UE/in Turchia con le seguenti dichiarazioni del fornitore:

Designazione delle merci fornite	Dichiarazione del fornitore (rilasciata in un paese terzo)

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al²⁰

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....²¹

.....²²

.....²³

D. DA COMPILARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 52

Il sottoscritto dichiara che:

le merci/i materiali oggetto della presente dichiarazione del fornitore, esportati dall'UE/dalla Turchia con A.TR n., sono stati esportati verso/sono stati impiegati nella fabbricazione delle merci esportate verso (indicare il nome della pertinente parte contraente della convenzione PEM) nell'ambito del regime preferenziale con la dichiarazione di esportazione n. del e la dichiarazione EUR.1/di origine n. del

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al²⁴

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....²⁵

¹⁹ Nome e indirizzo del cliente

²⁰ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.

²¹ Luogo e data

²² Nome e funzione nella società

²³ Firma (anche elettronica)

²⁴ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.

.....²⁶

.....²⁷

NOTA: Se è necessario menzionare più certificati di circolazione A.TR., dichiarazioni di esportazione e/o prove dell'origine, elencarli su un'altra pagina allegata alla dichiarazione del fornitore.

²⁵ Luogo e data
²⁶ Nome e funzione nella società
²⁷ Firma dell'esportatore (anche elettronica)